



Università
Ca' Foscari
Venezia

LOGO SCUOLA

CONVENZIONE TRA

Nome scuola, con sede in, via, codice fiscale, d'ora in poi denominato "Istituzione scolastica" o "soggetto promotore", rappresentato dal, nato a il, codice fiscale.....

E

Università Ca' Foscari Venezia, con sede in Venezia, Dorsoduro 3246, codice fiscale 80007720271, d'ora in poi denominato "**Soggetto ospitante**" oppure "Ateneo" o "Università", rappresentato dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Tiziana Lippiello, nata a San Vito al Tagliamento (PN), il 18/02/1962, codice fiscale LPPTZN62B58I403M

congiuntamente denominate "le parti"

Premesso che

- la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, in "percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento"
- ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 77/05, tali percorsi costituiscono una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, commi 33-43, i percorsi in esame sono organicamente inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- durante i percorsi gli studenti sono soggetti all'applicazione delle disposizioni del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;

Visti

- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (artt. 18, 20, 36 e 37) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche.
- il DM 774 del 4 settembre 2019 - Linee guida dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) e la Guida operativa all'alternanza scuola-lavoro MIUR, 8 ottobre 2015.
- il Decreto 3 novembre 2017, n. 195 - Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro e le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola- lavoro.

Si conviene quanto segue:

Art. 1- Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. In particolare:

- Modulo raccolta dati PCTO per l'integrazione del DVR di sede
- Modulo di integrazione del DVR di sede collegato all'attività di PCTO
- Progetto Formativo Personalizzato sottoscritto dallo Studente da caricare in piattaforma PCTO
- Dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante la formazione generale e specifica dello studente, completo dei programmi seguiti durante i singoli corsi.

Art. 2

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero di soggetti da concordare nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento su proposta dell'istituzione scolastica.

Qualora il PCTO si dovesse svolgere in modalità online il Soggetto Ospitante si impegna a mettere a disposizione la piattaforma digitale necessaria per lo svolgimento dell'attività a distanza per un numero di soggetti da concordare con l'istituzione scolastica.

Art. 3

1. L'accoglimento degli/delle studenti/esse per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo/la studente/ssa inserito/a nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento è equiparato/a al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento è congiuntamente progettata e verificata da un/una docente tutor interno/a, designato/a dall'istituzione scolastica, e da un/una tutor formativo/a della struttura, indicato/a dal soggetto ospitante, denominato/a tutor formativo esterno.
4. Per ciascun allievo/a beneficiario/a del percorso inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli/delle studenti-esse minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli/alle stessi/e la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 4

1. Il/la docente tutor interno/a svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al/alla tutor esterno/a, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente-ssa/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
 - b) assiste e guida lo/la studente/ssa nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
 - c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa il percorso per le competenze trasversali e

per l'orientamento, rapportandosi con il/la tutor esterno/a;

- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo/a studente/ssa;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso, da parte dello/a studente/ssa coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il/la Dirigente Scolastico/a nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il/la tutor formativo/a esterno/a svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il/la tutor interno/a alla progettazione, organizzazione e valutazione del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento;
- b) favorisce l'inserimento dello/a studente/ssa nel contesto operativo, lo/la affianca e lo/la assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli/delle studenti/esse sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne nel caso di svolgimento in presenza;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo/la studente/ssa nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello/a studente/ssa e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei/delle tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche, con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel caso di svolgimento in presenza. In particolare, il/la docente tutor interno/a dovrà collaborare con il/la tutor formativo/a esterno/a al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello/a studente/ssa;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo/a, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) nel caso di svolgimento in presenza, verifica del rispetto da parte dello/a studente/ssa degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare, la violazione da parte dello/a studente/ssa degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal/la tutor formativo/a esterno/a al/la docente tutor interno/a affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Art. 5

Durante lo svolgimento del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento i/le beneficiari/ie del percorso è sono tenuti/e a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nel caso di svolgimento in presenza, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei/delle tutor e fare riferimento ad essi/e per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20. nel caso di svolgimento in presenza.

Art. 6

1. L'istituzione scolastica, verificata la presenza nella struttura ospitante dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e che gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO consentono il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste (ed allegate alla presente) all'atto della stipula e comunque valevoli per il periodo di permanenza degli studenti presso la struttura ospitante, ai fini dell'attuazione di ciascun PCTO, si impegna a:
2. Nel caso di svolgimento in presenza l'Istituzione Scolastica assicura i/le beneficiari/ie del percorso per le competenze trasversali e per l'orientamento contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, al soggetto promotore.
3. Nel caso di svolgimento in presenza ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:
 - tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli/delle studenti/sse impegnati/e nei percorsi;
 - informare/formare lo/la studente/ssa in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello/a studente/ssa ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
 - erogare la formazione generale e specifica ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. 81/2008 prima che gli/le studenti/sse siano inseriti/e nei PCTO;
 - designare un/una tutor interno/a che sia competente e adeguatamente formato/a in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 7

Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai/alle beneficiari/ie del percorso, per il tramite del/della tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) nel caso di svolgimento in presenza rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al/alla tutor del soggetto promotore di contattare i/le beneficiari/ie del percorso e il/la tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) nel caso di svolgimento in presenza informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai/alle beneficiari/ie;

e) nel caso di svolgimento in presenza individuare il/la tutor esterno/a in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Art. 8

1. La presente convenzione ha durata triennale.
2. È in ogni caso riconosciuta facoltà a entrambe le Parti di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, del piano formativo personalizzato e comunque di ogni obbligo e disposizione previsti dalla presente convenzione.

Art. 9

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte mediante raccomandata a.r. o PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi sei mesi dalla notifica dello stesso. Le parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto. Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Art. 10

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 ("Regolamento") entrambe le parti, in qualità di titolari del trattamento, si danno atto che i dati personali dei legali rappresentanti e dei referenti dell'accordo verranno trattati esclusivamente per l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse alla presente convenzione e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti l'attività di gestione dell'accordo stesso nonché per finalità istituzionali.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'art. 6.1.b) del Regolamento ("adempimento del contratto"), art. 6.1.c) del Regolamento ("adempimento di un obbligo di legge") e art.6.1.e) del Regolamento ("esecuzione di un compito di interesse pubblico") . I dati verranno conservati per tutta la durata dell'accordo e per i successivi 10 anni.

I dati personali sono trattati da soggetti espressamente autorizzati dal Titolare, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento, nonché da soggetti esterni debitamente nominati Responsabili del trattamento ai 15-22 del Regolamento, nei casi previsti dallo stesso, scrivendo per l'Università a dpo@unive.it, per l'Istituto a.....

Inoltre, gli interessati hanno diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie, qualora ritenessero che il trattamento è avvenuto in violazione dei principi del Regolamento.

Le parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti e referenti dell'accordo. La Scuola, inoltre, si impegna a rendere apposita informativa sul trattamento dei dati personali agli/alle studenti/esse che parteciperanno ai PCTO offerti dall'Ateneo, e/o a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale sugli/sulle stessi/e, nella quale dovrà essere specificato che i dati personali degli/delle studenti/esse saranno trattati dall'Ateneo nell'ambito delle proprie attività istituzionali relative ai PCTO e che se dovessero essere necessarie ulteriori informazioni potranno contattare il Responsabile della Protezione dei Dati dell'Ateneo all'indirizzo di posta elettronica: dpo@unive.it.

Art. 11

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico del Soggetto Promotore.

Art. 12

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente atto. Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ai sensi dell'art. 133, lettera a), punto 2) del D.Lgs 20.07-2010, n. 104, la giurisdizione spetta al Foro territorialmente competente.

Art. 13

Le Parti si danno atto e riconoscono la non applicabilità al presente accordo dell'art. 1341, comma 2, del c.c. essendo stato il presente accordo e le sue singole clausole frutto di specifiche negoziazioni tra le Parti stesse.

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle parti, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni.

Per il Soggetto ospitante
 Rettore pro tempore Prof.ssa Tiziana Lippiello

Per il Soggetto promotore
(legale rappresentante)